



C O M U N E D I P A N T E L L E R I A

Provincia di Trapani

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del Reg. DATA: 16.02.2015	OGGETTO: Istituzione della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. Approvazione convenzione tra i comuni di Pantelleria e Ustica.
--	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sedici** del mese di **febbraio** dalle ore **18,30** circa, in Pantelleria e nella Sala delle adunanze del Municipio.

Convocato nelle forme prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta di prosecuzione.

Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 15 Consiglieri assegnati al Comune N. 15 in carica, i seguenti Consiglieri.

CONSIGLIERI	PRES	ASS.	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1 – CASANO Sandro	X		10 – VALENZA Davide	X	
2 – SILVIA Giuseppina	X		11 – CULOMA Giovanni Claudio	X	
3 – SALERNO Loredana	X		12 – BRIGNONE Camilla	X	
4 – PAVIA Graziella	X		13 – SPATA Giuseppe	X	
5 – CASANO Salvatore	X		14 - FONTANAROSA Luigi		X
6 – BADALUCCO Carmelina	X		15 – VALENZA Leonardo	X	
7 – GABRIELE Maria Pia	X				
8 - TATANIA Dario		X			
9 - DI MALTA Gianclaudio		X			

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 3

Seduta di prosecuzione del Consiglio Comunale

Presidente Dr. Casano Sandro

Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Teresa La Grassa

Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri: Casano Salvatore – Salerno – Valenza Leonardo

Il Presidente passa alla trattazione del punto avente per oggetto “Istituzione della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. Approvazione convenzione tra i comuni di Pantelleria e Ustica”, di cui alla sotto riportata proposta:

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

VISTO l’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 secondo il quale:

- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

CONSIDERATO CHE:

- rispetto alle Regioni a statuto speciale, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 3 luglio 2013, (su impugnativa del Friuli Venezia Giulia), ha escluso l’applicabilità dell’art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011 che introduce il comma 3-bis all’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 alle Regioni a statuto speciale, in forza del combinato disposto dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006. Tuttavia, la Regione Siciliana aveva già adeguato la propria normativa in materia di appalti con la l.r. n. 12 del 12 luglio 2011, stabilendo (art.1) che si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163... e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e s.m.i., ivi compreso pertanto il vigente testo del comma 3-bis all’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006;
- nell’ordinamento regionale siciliano le Province sono state abolite (leggi regionali n. 7/2013 e n. 8/2014), tuttavia, mentre non risulta applicabile la legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge “del Rio” di riforma delle province), non essendo ancora completato il percorso di riforma dell’architettura istituzionale in Sicilia e non essendo state definite funzioni di città metropolitane e liberi consorzi di comuni, rispetto agli enti locali del resto d’Italia, i comuni siciliani non possono attualmente ricorrere alle province (oggi denominate liberi consorzi);
- sempre nell’ordinamento regionale siciliano, inoltre, opera l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituito con l’art. 7 ter della L.r. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolato dall’art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché dall’art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione), cui è demandato l’espletamento delle gare per appalti di lavori con importo, a base d’asta, superiore a € 1.250.000,00;

VISTO l’art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale:

- a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del lo stesso decreto, entrano in vigore

il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

EVIDENZIATO CHE:

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile” riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;
- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei “competenti uffici”, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:
 - o da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);
 - o dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione “accordi consortili” deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

RILEVATO CHE:

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- la recente Sentenza del Consiglio di Stato sez. III 12/12/2014 n. 6139 secondo la quale la scelta di modelli organizzativi quale la centrale unica di committenza implica un disallineamento tra l'amministrazione alla quale saranno imputati gli effetti del contratto e quella che gestisce la procedura, tale per cui, in presenza di tali schemi amministrativi, l'esegesi dell'art. 84, comma 3, d.lgs. cit., secondo il quale la commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, *“dev'essere condotta in ossequio a criteri ermeneutici teleologici, più che letterali. L'utilizzo esclusivo di un parametro interpretativo che valorizzi il significato lessicale delle parole imporrebbe di leggere la disposizione nel senso che il presidente della commissione dev'essere scelto tra i dirigenti o tra i funzionari dell'amministrazione che gestisce la procedura, anziché di quella alla quale vengono sostanzialmente imputati gli effetti del contratto oggetto della gara. L'uso di un criterio finalistico, invece, impone la diversa lettura secondo la quale il presidente della commissione può essere scelto anche (meglio: deve essere scelto) tra i dirigenti o tra i funzionari della diversa (rispetto a quella che gestisce la gara) amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall'impresa selezionata e nell'interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara (come già ritenuto per la centrale di committenza della Regione Lazio da Cons. Stato, sez. III, 28.3.2014, n. 1498). L'opzione ermeneutica appena preferita si rivela, infatti, esattamente coerente con la ratio della disposizione di riferimento, che, là dove impone la nomina, come presidente della commissione giudicatrice, di un dirigente o di un funzionario della stazione appaltante, intende realizzare una duplice finalità: il contenimento della spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura. Il legislatore ha, evidentemente, inteso, con l'introduzione della misura in commento, realizzare, per un verso, un effetto di risparmio e assicurare, per un altro, una gestione imparziale della gara. Orbene, l'esegesi che riconosce il rispetto del precetto in questione anche nell'ipotesi in cui il presidente della commissione di gara venga scelto tra i dirigenti o tra i funzionari dell'amministrazione sostanzialmente beneficiaria degli effetti negoziali del contratto, ancorché formalmente diversa da quella che gestisce la procedura, risulta coerente con entrambe le finalità sopra segnalate. Il presidente della commissione così selezionato, infatti, garantisce sia l'effetto di risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso per quell'attività), sia quello di trasparenza (in quanto incardinato nell'amministrazione beneficiaria finale della prestazione dovuta dall'impresa selezionata e, quindi, si presume, esclusivamente portatore dell'interesse pubblico alla corretta gestione della procedura competitiva);*

VALUTATO CHE le autorevoli ed approfondite valutazioni svolte dal Consiglio di Stato, con la sentenza sopra richiamata, se pur inerenti procedure di gara da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto delle argomentazioni poste a fondamento della decisione, appaiono sussumibili, in via generale, anche con riferimento all'insediamento dei seggi di gara nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

RITENUTO OPPORTUNO proporre la stipulazione di una convenzione per l'istituzione della centrale unica di committenza tra i Comuni di Pantelleria e Ustica, che, in ragione della comune condizione di insularità, condividono analoghe esigenze organizzative;

VISTO lo schema di convenzione composto da n. 33 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO CHE, lo schema di convenzione suddetto, già oggetto di intese informali in esito ad apposite consultazioni intervenute tra gli organi tecnici dei due Comuni, fra le altre cose, prevede che:

- sia istituito presso il Comune di Pantelleria un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.163/2006;
- al fine di ottimizzare i livelli di efficienza e semplificazione, anche in considerazione degli obiettivi limiti logistici connessi all'insularità dei comuni associati, fermo restando che l'Ufficio comune operante quale Centrale unica di committenza ha la propria sede presso il Comune di Pantelleria, le varie fasi di ogni procedura (ad es. consegna ed apertura offerte, lavori della commissione, ecc.) possono essere domiciliate presso sedi operative distaccate ed in particolare presso la sede municipale del singolo Comune associato che ha indetto la procedura;
- in coerenza con la ratio legislativa sottesa all'introduzione dell'obbligo di ricorrere alla centrale unica di committenza allo scopo di realizzare, per un verso, un effetto di risparmio e assicurare, per un altro, una gestione imparziale della gara, come recentemente valorizzata dal massimo organo della giustizia amministrativa, nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, la presidenza dei seggi e/o delle commissioni di gara, oltre che da parte del Responsabile apicale dell'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza, possa essere assunta anche da un Responsabile di Servizio del Comune associato, preferibilmente individuato tra quelli distaccati presso la stessa Centrale unica di committenza e/o corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento;

VISTO l'Ordinamento amministrativo regionale degli Enti Locali (O.R.E.L.) approvato con la legge 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche;

PROPONE

1. **DI ISTITUIRE** tra i Comuni di Pantelleria e Ustica la centrale unica di committenza (C.U.C.) prevista dall'articolo 33 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 smi, per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni;
2. **DI APPROVARE**, per le finalità di cui al superiore punto 1, lo schema di Convenzione fra i Comuni di Pantelleria e Ustica, composto da n. 33 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. **DI INDIVIDUARE** nel Comune di Pantelleria l'Ente presso il quale viene istituito l'Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.163/2006.
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l'allegata convenzione.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO

Parere del responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Addì, 10.02.2015

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO

Il Geom. Salvatore Gambino Responsabile del II Settore relaziona in ordine alla proposta di delibera dallo stesso predisposta ed illustra i punti salienti della norma che obbligano tutti i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti già dal 1° di gennaio di quest'anno ad istituire a mezzo convenzioni tra Comuni, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.). Successivamente procede ad illustrare lo schema di convenzione predisposto sulla scorta di quella elaborata dall'ANCI, dove si propone un accordo consortile tra il Comune di Pantelleria e il Comune di Ustica e inizia con la lettura dei titoli degli articoli dello schema di convenzione.

Il Geom. Gambino comunica che il Sindaco ha presentato un emendamento di cui dà lettura.

Alla richiesta avanzata dal Cons. Pavia, il Geom Gambino, fornisce chiarimenti in ordine al contenuto dell'art. 10 dello schema di convenzione, previa lettura dello stesso, portando anche esempi pratici.

Il Cons. Spata, ottenuta la parola chiede se alla luce della normativa vigente l'Ente per qualsiasi acquisto o fornitura debba sempre e comunque rivolgersi al Mercato Elettronico.

Il Geom. Gambino precisa che, sempre, prioritariamente, bisogna effettuare la ricerca del bene o della fornitura sul Mercato Elettronico.

Ultimati gli interventi, il Presidente procede alla rilettura dell'emendamento proposto dal Sindaco, che viene allegato al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale.

Pertanto si passa alla votazione dell'emendamento che ottiene l'unanimità dei consensi espressi per alzata di mano da parte dei 12 Consiglieri presenti e votanti, il cui esito viene proclamato dal Presidente.

Si procede ad una seconda votazione ,espressa per alzata di mano, per l'approvazione della proposta di deliberazione così come emendata nel testo, e si ottiene il seguente risultato n.12 voti favorevoli , il cui esito viene proclamato dal Presidente.

Infine si procede ad una terza votazione espressa per alzata di mano, per rendere l'atto immediatamente esecutivo, ottenendosi il seguente risultato n. 12 voti favorevoli, il cui esito viene proclamato dal Presidente.

Prima di dichiarare chiusa la seduta, i Consiglieri concordano di aggiornare i lavori stabilendo la data del 26-02-2015 ore 17,30 per la trattazione degli altri due punti iscritti all'o.d.g. e precisamente:

- ♣ Richiesta al Sindaco di relazionare sulle sostituzioni degli incarichi dirigenziali
- ♣ Relazione annuale del Sindaco

Dando mandato all'Ufficio di Segreteria di notificare ai Consiglieri assenti l'aggiornamento della seduta.

E pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la documentazione agli atti;

Ritenuto di condividere la proposta, così come emendata;

Visto il parere tecnico favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE** tra i Comuni di Pantelleria, Ustica e Lampedusa e Linosa, la centrale unica di committenza (C.U.C.) prevista dall'articolo 33 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 smi, per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni;
2. **DI APPROVARE**, per le finalità di cui al superiore punto 1, lo schema di Convenzione fra i Comuni di Pantelleria, Ustica e Lampedusa e Linosa, composto da n. 33 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con l'aggiunta del Comune di Lampedusa e Linosa.
3. **DI INDIVIDUARE** nel Comune di Pantelleria l'Ente presso il quale viene istituito l'Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.163/2006.
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l'allegata convenzione con i Comuni di Ustica e Lampedusa e Linosa in conformità allo schema proposto con l'aggiunta del Comune di Lampedusa e Linosa.

Con successiva votazione:

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Sandro Casano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ssa Teresa La Grassa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott.ssa Graziella Pavia

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- Sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12 comma 1).

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to